

Prot: UE20/78

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426
00145 ROMA
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

c.a. *Paolo Valerio Barbantini*
Responsabile Divisione Contribuenti
div.contribuenti@agenziaentrate.it
interpello@pec.agenziaentrate.it

Paolo Savini
Responsabile Divisione Servizi
div.servizi@agenziaentrate.it

e p.c. **Ministero dello Sviluppo Economico**
Via Molise, 2
00187 ROMA

c.a. *Sara Romano*
Direttore Generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il
nucleare
dgmereen.segreteria@mise.gov.it

Luciano Barra
Responsabile Segreteria Tecnica
DGMereen
luciano.barra@mise.gov.it

Oggetto: Art. 6 Legge 388/2000 (Tremonti Ambiente) e art. 36 del DL 124/2019 - Richiesta di chiarimenti sulle modalità di restituzione del beneficio ambientale e di proroga dell'attuale scadenza

Gentili Signori,

Elettricità Futura, in riferimento all'art.36 del DL 124/2019 che regola i casi di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai DM 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, con la detassazione ambientale (di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e all'imminente scadenza del 30 giugno 2020 prevista quale termine ultimo per provvedere al pagamento degli importi dovuti in caso di esercizio della facoltà di cui al predetto art. 36 del DL 124/2019, riscontra purtroppo ad oggi la carenza di sufficienti chiarimenti sulle modalità applicative e prassi di restituzione attraverso le quali gli operatori coinvolti possano presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate e provvedere al pagamento di quanto dovuto ai fini della restituzione della detassazione ambientale.

A tal riguardo, premesso l'auspicio che normativamente:

- possa essere concessa una proroga (in considerazione delle difficoltà economiche nelle quali versa la generalità degli operatori anche a causa degli effetti del Covid-19) alla imminente scadenza e
- possano essere mitigate le condizioni per usufruirne (la norma risulta estremamente onerosa per chi vi ricade, venendo richiesto il pagamento pari all'intera detassazione ambientale teorica in un'unica soluzione, senza possibilità di rateizzare o compensare con eventuali crediti tributari, con l'applicazione della aliquota IRES pro tempore vigente che successivamente è stata ridotta),

Si rappresentano di seguito, in estrema sintesi, le esigenze di chiarimenti interpretativi sulla suddetta norma.

- La norma si riferisce in termini espressi ai soli soggetti che per avvalersi della detassazione ambientale hanno apportato una "variazione in diminuzione" in dichiarazione dei redditi (nell'anno in cui è stato effettuato l'investimento ambientale), tuttavia tale modalità non era l'unica attraverso la quale si poteva godere del suddetto beneficio.
- Alternativamente, la richiesta di agevolazione è stata formulata attraverso la presentazione di istanze di rimborso (senza cioè intervenire sulle dichiarazioni originariamente presentate e, quindi, senza che sia emersa la "variazione in diminuzione" che costituisce il presupposto applicativo dell'art. 36 in oggetto). Anche questi operatori sono in attesa di chiarimenti, a seguito dell'entrata del DL 124/2019, in ordine alle modalità con cui dovrebbe essere esplicitata la volontà di rinunciarvi, sia (i) nel caso in cui non sia stata dato seguito alle predette istanze, sia (ii) nel caso in cui sia stato impugnato il silenzio rifiuto avanti le competenti commissioni tributarie e il contenzioso sia ancora pendente, sia (iii) nel caso in cui sia formato un giudicato in tutto o in parte favorevole al contribuente nei predetti giudizi sia, infine (iv) nel caso in cui in parte l'Agenzia della Entrate abbia proceduto al rimborso dell'IRES richiesta per effetto del beneficio ambientale.
- In altri casi, gli operatori hanno già provveduto autonomamente e in tempi precedenti rispetto all'entrata in vigore della norma alla sterilizzazione degli effetti derivanti dalla "variazione in diminuzione" presentando una dichiarazione integrativa in senso contrario; anche con riferimento a tale fattispecie sarebbe auspicabile una conferma dell'inapplicabilità del norma in commento e una forma di comunicazione a Codesta Spettabile Agenzia della volontà di rinunciare al beneficio ambientale.
- Vi sono i soggetti per i quali il conto energia applicabile è oggetto tutt'ora di contestazione, tipicamente davanti al TAR (o al Consiglio di Stato). In questi casi, la richiesta di beneficio della detassazione ambientale (indipendentemente dalla modalità utilizzata: variazione in diminuzione, perdita riportabile a nuovo, semplice istanza di rimborso) dovrebbe essere considerata come "sospesa" in attesa che si chiarisca quale è il conto energia spettante e quindi se vi è la possibilità o meno di beneficiare contestualmente anche del beneficio ambientale.

Alla luce delle suddette criticità concernenti alle modalità di pagamento degli importi dovuti connessi all'agevolazione fiscale "Tremonti ambiente", si chiede agli enti in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, di rendere note, senza indugio, i chiarimenti necessari per consentire a tutti i soggetti coinvolti di effettuare la rinuncia alla detassazione ambientale senza pregiudizio per il rapporto incentivante in essere con il GSE, fornendo istruzioni in merito alle differenti modalità di rinuncia - rispetto all'unica soluzione di pagamento attualmente prevista - non soggiacenti al termine del 30 giugno 2020.

A tal fine, la scrivente Associazione di categoria sarebbe disponibile a presentare a stretto giro una richiesta di chiarimenti mediante l'istituto della consulenza giuridica di cui alla Circolare n. 42/E del 5 agosto 2011 in cui formulare le proprie soluzioni interpretative ai singoli punti sopra elencati. Auspicando un cortese riscontro l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Andrea Zaghi